



**PIANO TERRITORIALE
DELLARISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA
PORTO CESAREO**



REGOLAMENTO DELLA RISERVA

Adeguato in seguito alla concertazione con l'Ufficio Parchi della Regione Puglia,
all'approvazione del PUG ed al Piano Paesaggistico Regionale.

Comune interessato : PORTO CESAREO (LE) quale Ente Gestore

Ufficio del Parco – Settore V : Dr. Tarcisio Basile

Consulente: Avv. Marco Greco

Data : settembre 2014

RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE “PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA – PORTO CESAREO”

INDICE

PARTE PRIMA: CARATTERI GENERALI E DISCIPLINA DEL TERRITORIO	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1 La Riserva Naturale Orientate Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo”	4
Art. 2 Obiettivi e finalità del Regolamento	4
Art. 3 Delimitazione del Territorio della Riserva	5
Art. 4 Organi di Gestione	5
Art. 5 Il personale della Riserva.....	5
TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA	5
Art. 6 Il Piano Territoriale della Riserva	5
Art. 7 Validità e modifiche al Piano Territoriale della Riserva	6
Art. 8 Integrazione con ulteriori livelli di pianificazione.....	6
Art. 9 Autorizzazioni	7
Art. 10 Ufficio Tecnico della Riserva	7
Art. 11 Conferenze di Servizi.....	7
PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ.....	8
TITOLO I - DISPOSIZIONI SULLE SINGOLE ZONE.....	8
Art. 12 Limiti generali alle attività consentite	8
Art. 13 Zona A “Riserva Integrale”	8
Art. 14 Zona B “Riserva Generale Orientata”	9
Art. 15 Zona C “Area di Protezione”.....	11
Art. 16 Zona D “Area di promozione economica e sociale”	11
TITOLO II - LIMITI GENERALI ALLE ATTIVITÀ CONSENTITE	11
Art. 17 Disposizioni valide in tutta l’area della Riserva	11
Art. 18 Attività Edilizia	13
Art. 19 Attività agricole.....	13
Art. 20 Utilizzo dei boschi e dei pascoli.....	14
Art. 21 Prodotti del sottobosco	14
PARTE TERZA: “GUIDA AGLI INTERVENTI”	15
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
Art. 22 Aspetti generali della “Guida agli interventi”	15

<i>TITOLO II – SUOLO</i>	16
Art. 23 Permeabilità.....	16
Art. 24 Discariche e punti di raccolta dei materiali di rifiuto	16
Art. 25 Specie vegetali arboree ed arbustive.....	16
Art. 26 Materiali e finiture degli edifici	17
Art. 27 Strade	21
Art. 28 Parcheggi ed aree di sosta.....	22
<i>TITOLO III - SOTTOSUOLO</i>	23
Art. 29 Sbancamenti, scavi e rinterri	23
Art. 30 Reti tecnologiche interrato.....	23
<i>TITOLO IV – ACQUA</i>	24
Art. 31 Corsi d’acqua.....	24
Art. 32 Utilizzo dei corsi d’acqua.....	24
Art. 33 Fasce di rispetto.....	24
Art. 34 Argini e sponde	25
Art. 35 Regimazione dei corsi d’acqua	25
<i>TITOLO V – FAUNA</i>	26
Art. 36 Protezione della fauna.....	26
Art. 37 Gestione del patrimonio faunistico	26
Art. 38 Fauna selvatica	27
<i>TITOLO VI – OPERE E INFRASTRUTTURE</i>	27
Art.39 Fabbricati e manufatti di interesse storico-culturale	27
Art. 40 Misure di salvaguardia.....	28
Art. 41 Titoli edilizi precedenti all’adozione del Piano Territoriale della Riserva - Costruzioni iniziate	28
Art. 42 Misure per lo smaltimento dei rifiuti	29
Art. 43 Misure per la gestione dei reflui.....	29
Art. 44 Misure per la bonifica	30

PARTE PRIMA: CARATTERI GENERALI E DISCIPLINA DEL TERRITORIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 La Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo”

1. L'Area naturale protetta regionale “*Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo”*”, è istituita dalla L. R. n° 5 del 15.03.2006, nell'ambito del Piano Regionale delle Aree Naturali Protette, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale.
2. La Riserva naturale è territorialmente costituita da un'area protetta individuata dalla L.R. n.19 del 1997 che giunge fino al confine con la provincia di Taranto.
3. La Riserva naturale è concepita come un'area nella quale il problema della conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale deve confrontarsi con una presenza antropica che è in alcune aree fortemente sensibile e nonostante ciò, ha prodotto un patrimonio storico-culturale ricco e complesso che costituisce parimenti un “valore” da tutelare.

Art. 2 Obiettivi e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo, nonché i criteri di gestione e d'esercizio delle attività consentite nell'area naturale protetta regionale “*Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo”*”, ed in particolare:
 - a) Specifica le modalità di svolgimento di alcune attività e stabilisce quelle vietate in quanto contrastanti con la L.R. n° 5 del 15.03.2006, ovvero con le finalità e gli obiettivi della Piano del Riserva;
 - b) Concorre all'applicazione della Legge Quadro sulle aree naturali protette L. n. 394 del 6 dicembre 1991 e della L.R. n.19 del 1997, nonché all'attuazione del Piano della Riserva;
 - c) Concorre all'applicazione delle normative dell'Unione Europea, statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 3 Delimitazione del Territorio della Riserva

1. Il perimetro definitivo della Riserva naturale è quello indicato dalla L.R. n° 5 del 15.03.2006, come modificato dal BURP n. 38 del 23.03.2006.
2. Il territorio della Riserva naturale è delimitato nel suo perimetro esterno da apposite tabelle indicanti i divieti di cui alla legge istitutiva. Le tabelle sono collocate in modo da essere ben visibili.
3. L'ingresso alla riserva naturale è segnalato da appositi cartelli, collocati nelle posizioni più adatte allo scopo, a lato delle strade d'accesso, nei punti d'intersezione tra le stesse con il perimetro dell'Area naturale protetta. I suddetti cartelli riportano, oltre al logo regionale del sistema dei parchi, le scritte: REGIONE PUGLIA-Provincia di Lecce e *Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo*.

Art. 4 Organi di Gestione

1. La gestione della Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" è affidata a un Ente di gestione, individuato nel comune di Porto Cesareo, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette, le cui finalità, compiti, regolamentazioni e organi amministrativi sono definiti dalla L.R. n° 5 del 15.03.2006.

Art. 5 Il personale della Riserva

1. L'Ente di gestione, sulla base delle specifiche professionalità, provvede all'assegnazione dei relativi compiti, incarichi e a quant'altro attiene all'utilizzo del suddetto personale.

TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

Art. 6 Il Piano Territoriale della Riserva

1. Lo strumento urbanistico dell'Area naturale protetta "*Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo"*" è il Piano Territoriale della Riserva. Questo è redatto secondo quanto disposto dalla L.R. n° 5 del 15.03.2006, nonché sulla base di un'analisi territoriale condotta sulle principali valenze ambientali, socio-economiche e storico-culturali.

2. Il Piano Territoriale della Riserva contiene la perimetrazione definitiva dell'Area naturale protetta e suddivide l'area in zone come disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, ed in particolare in:

- *Zona A classificata come “Riserva Integrale”;*
- *Zona B “Riserva Generale Orientata”;*
- *Zona C “Area di Protezione”;*
- *Zona D “Aree di promozione economica e sociale”.*

Art. 7 Validità e modifiche al Piano Territoriale della Riserva

1. Il Piano Territoriale della Riserva è adottato dall'Ente Gestore ed è approvato dalla Regione Puglia. Esso ha valore anche di piano sia paesistico che urbanistico, tuttavia non sostituisce i piani paesistici e quelli territoriali sovraordinati ma solo quelli urbanistici di qualsiasi livello. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, indifferibilità ed urgenza per tutti gli interventi pubblici in questo previsti.

2. Il Piano può essere sottoposto ad esame d'aggiornamento ogni cinque anni.

3. L'istanza di modifica di un Piano Urbanistico Generale, per le zone comprese nell'area naturale protetta, è sottoposta al parere dell'Ente Gestore il quale deve pronunciarsi entro i termini previsti (60 gg.). Scaduto tale termine, il parere è da intendersi rilasciato in senso positivo. La procedura d'esame per la suddetta modifica, avviene in base alle norme urbanistiche vigenti. La deliberazione della Giunta Regionale che accoglie la variante urbanistica modificativa del Piano urbanistico generale, modifica contestualmente il Piano Territoriale della Riserva.

Art. 8 Integrazione con ulteriori livelli di pianificazione

1. Al fine di assicurare la prevalenza del Piano Territoriale della Riserva sulla pianificazione urbanistica, così come stabilito dall'art. 25 comma 2° della L. 6 dicembre 1991 n. 394, i piani urbanistici che interessano a qualsiasi livello il territorio della Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo, dovranno adeguarsi al Piano Territoriale della Riserva considerandone la perimetrazione, la zonazione e adeguando i loro apparati normativi alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano e a quelle del presente Regolamento.

Art. 9 Autorizzazioni

1. L'Ente Gestore esercita la funzione di vigilanza generale sull'attuazione del Piano Territoriale della Riserva e sul rispetto del presente Regolamento.
2. Le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti, relativi ad interventi, impianti ed attività da effettuare all'interno dell'area naturale protetta, dovranno essere conformi alle norme e prescrizioni del Piano e del Regolamento della Riserva.
3. L'Ente territoriale competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta, qualora non facente parte dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, deve acquisire da questi i preventivi nulla-osta. L'Ente è tenuto al rilascio d'appositi nulla-osta e autorizzazioni, in tutti casi previsti dal presente Regolamento.
4. I nulla osta e le autorizzazioni sono rilasciati entro 90 gg. dalla richiesta.

Art. 10 Ufficio Tecnico della Riserva

1. Per il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta, nei casi previsti dal presente Regolamento, nonché per effettuare il controllo di conformità sugli atti degli Enti territoriali, l'Ente di gestione costituisce un apposito Ufficio Tecnico della Riserva.
2. L'Ufficio Tecnico della Riserva esamina le eventuali istanze tese all'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta, nonché gli atti degli Enti territoriali per i quali l'Autorità di gestione ritiene di esercitare la funzione di controllo secondo la L.R. n° 5 del 15.03.2006; definisce ed attua le procedure tecnico-amministrative necessarie alla formulazione dei relativi pareri; infine, provvede a comunicare le risultanze delle istruttorie effettuate, che sono trasmesse al soggetto interessato sotto forma d'autorizzazioni o nulla osta.
3. Nei casi in cui si dovessero rendere necessarie specifiche competenze, l'Ufficio Tecnico della Riserva potrà ricorrere a professionalità esterne. A tale scopo saranno attivate apposite convenzioni per le eventuali consulenze.

Art. 11 Conferenze di Servizi

1. Al fine di razionalizzare l'attuazione del Piano Territoriale della Riserva, l'Ente di gestione favorisce il collegamento ed il coordinamento in rete con gli uffici tecnici del comune di Porto Cesareo, massimizzando le competenze e le professionalità esistenti ed implementandole ove necessario.

2. A tale scopo, su temi specifici riguardanti l'area naturale protetta, l'Ente di gestione può convocare apposite "Conferenze di Servizi", coinvolgendo gli uffici tecnici comunali e gli uffici competenti d'altri enti amministrativi locali e territoriali.

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ

TITOLO I - DISPOSIZIONI SULLE SINGOLE ZONE

Art. 12 Limiti generali alle attività consentite

1. I limiti generali alle attività consentite, nell'ambito delle singole zone (A, B, C e D), individuate dal Piano Territoriale della Riserva, sono quelli previsti dall'art. 5 della L.R. n° 5 del 15.03.2006, tali divieti sono derogabili con le norme del presente Regolamento così come disposto dal comma 4° dell'art. 11 della legge 394/1991.

Art. 13 Zona A "Riserva Integrale"

1. Nella zona A, classificata come RISERVA INTEGRALE, è prevista la conservazione dell'ambiente naturale nella sua totale integrità, a tal fine è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria, salvo quanto appositamente previsto per l'attuazione di eventuali piani di abbattimento selettivo e cattura predisposti dall'Ente di gestione, indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale;
- b) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali spontanee commestibili, quali, funghi, asparagi ecc.;
- c) l'apertura e l'esercizio dell'attività di cava, nonché qualsiasi tipo di estrazione di materiali inerti, compresa l'asportazione di minerali e di fossili;
- d) Il prosciugamento di zone umide e l'attingimento e la deviazione anche parziale e/o temporanea delle acque a qualsiasi scopo, nonché la modifica del loro regime mediante opere idrauliche;
- e) L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o d'alterazione dei cicli bio-geochimici;
- f) L'introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e di cattura della fauna selvatica;

- g) L'accensione e l'uso di fuochi all'aperto;
- h) Il sorvolo con veicoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano, fatta eccezione per i mezzi aerei di servizio nella sorveglianza antincendio e per il soccorso medico e in ogni modo per qualsiasi tipo d'emergenza;
- i) La realizzazione di nuove opere di qualsiasi genere e l'ampliamento di quelle esistenti gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;
- j) L'effettuazione di qualsiasi attività che procuri disturbo agli animali selvatici e la distruzione di nidi o tane, ivi compreso il transito con mezzi motorizzati ad eccezione di quelli degli organismi preposti alla sorveglianza;
- k) Lo scarico di materiali liquidi e solidi di rifiuto di qualsiasi genere;
- l) Il danneggiamento e la raccolta di flora e vegetazione spontanea, ivi comprese le specie vegetali commestibili;
- m) L'allestimento d'aree attrezzate per campeggi e la sosta con roulotte, camper e tende, la realizzazione d'aree di parcheggio per autoveicoli;
- n) Qualsiasi alterazione delle caratteristiche dell'ecosistema;
- o) L'uso di diserbanti, anticrittogamici o fitofarmaci non naturali in genere nelle eventuali attività agricole;
- p) recupero ambientale e prelievo di campioni da destinarsi ad attività scientifiche;
- q) L'accesso, ad eccezione di coloro che posseggono diritti reali sugli immobili, degli organi di controllo, delle visite guidate autorizzate, dei mezzi di emergenza nonché per attività scientifiche autorizzate dall'ente di gestione.

Art. 14 Zona B “Riserva Generale Orientata”

1. Nella zona B, classificata come RISERVA GENERALE ORIENTATA, non sono consentite trasformazioni radicali e permanenti del territorio, possono altresì proseguire le attività produttive tradizionali agrosilvo-pastorali, comprese quelle che prevedono l'utilizzo del bosco e del sottobosco e le attività di turismo balneare sostenibile; inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità di gestione è consentita la realizzazione di infrastrutture, a carattere temporaneo, che risultino strettamente necessarie per le suddette attività produttive. Gli interventi di gestione delle risorse naturali, ivi comprese le opere idrauliche sono, in ogni caso, disposti ed autorizzati dall'Ente di gestione.
2. A tal fine è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:

- a) L'esercizio dell'attività venatoria, salvo l'attuazione d'eventuali piani d'abbattimento selettivo e cattura predisposti dall'Autorità di gestione, indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale;
 - b) L'apertura e l'esercizio dell'attività di cava, nonché qualsiasi tipo d'estrazione di materiali inerti, compresa l'asportazione di minerali e di fossili, recupero ambientale e prelievo di campioni da destinarsi ad attività scientifiche;
 - c) Il prosciugamento di zone umide e l'attingimento e la deviazione anche parziale e/o temporanea delle acque a qualsiasi scopo, nonché la modifica del loro regime mediante opere idrauliche, salvo per i casi disposti ed autorizzati dall'ente di gestione, l'attingimento per attività agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici;
 - d) La costruzione di nuove opere edilizie di qualsiasi genere, gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;
 - e) La realizzazione di nuovi percorsi carrabili e l'ampliamento di quelli esistenti salvo quanto necessario per la gestione dei boschi o della macchia mediterranea anche ai fini della prevenzione degli incendi;
 - f) Lo scarico di materiali liquidi e solidi di rifiuto, di qualsiasi genere;
 - g) La messa a coltura d'ulteriori superfici;
 - h) Il danneggiamento e la raccolta di flora e vegetazione spontanea, con eccezione per la raccolta delle specie vegetali commestibili;
 - i) L'effettuazione di qualsiasi attività che procuri disturbo agli animali selvatici e la distruzione di nidi o tane, ivi compreso il transito con mezzi motorizzati ad eccezione di quelli degli organismi preposti alla sorveglianza;
 - k) L'accensione di fuochi all'aperto, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi;
 - l) L'uso di diserbanti, anticrittogamici o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;
3. Nella zona B, è consentito l'accesso secondo le modalità disciplinate dal regolamento di fruizione;
4. Nella zona B, è consentita ai residenti, ai proprietari dei fondi e agli utenti di usi civici la raccolta dei funghi e il pascolo con le limitazioni di cui al successivo art. 20.

Art. 15 Zona C “Area di Protezione”

1. Nella zona C, classificata come AREA DI PROTEZIONE, possono continuare, secondo gli usi tradizionali, tutte le attività produttive e di servizio esistenti, compresa la raccolta dei prodotti naturali. Sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali che adottano le tecniche d’agricoltura biologica, l’agri-turismo qualificato, nonché la produzione artigianale di qualità, ivi compresa quella tesa a recuperare significativi tratti della cultura locale.

Non sussistono divieti per tutti gli interventi autorizzati dalle norme del piano regolatore generale comunale, vigenti alla data d’approvazione del presente Regolamento.

2. A tal fine è fatto assoluto divieto per le seguenti attività:

- a) L’esercizio dell’attività venatoria, salvo l’attuazione d’eventuali piani d’abbattimento selettivo e cattura predisposti dall’Ente Gestore, indispensabili al mantenimento del corretto equilibrio faunistico-ambientale;
- b) L’apertura e l’esercizio di nuove cave, miniere e discariche, nonché l’asportazione di minerali e di fossili; fatta salva la possibilità di deroghe per esigenze straordinarie derivanti da interventi da effettuarsi per pubbliche calamità, recuperi ambientale e prelievo di materiali da destinarsi ad attività scientifiche;
- d) Lo scarico di materiali di rifiuto liquidi e solidi, di qualsiasi genere;
- e) Il danneggiamento di flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvo-colturali;
- f) L'accensione di fuochi all'aperto, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi.

Art. 16 Zona D “Area di promozione economica e sociale”

1. Nella zona C, classificata come AREA DI PROTEZIONE, possono continuare, secondo gli usi tradizionali, tutte le attività produttive e di servizio esistenti, compresa la raccolta dei prodotti naturali. Sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali che adottano le tecniche d’agricoltura biologica, l’agri-turismo qualificato, nonché la produzione artigianale di qualità, ivi compresa quella tesa a recuperare significativi tratti della cultura locale.

TITOLO II - LIMITI GENERALI ALLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 17 Disposizioni valide in tutta l’area della Riserva

1. Tutti i luoghi e le risorse naturali classificati, dall’Ente di gestione o da altro organismo pubblico, di particolare pregio ambientale, paesaggistico e monumentale, non possono subire

alterazioni esteriori né modifiche d'alcun genere, fatta eccezione per gli interventi tecnicamente e scientificamente diretti al loro recupero e miglioramento, eseguiti in conformità a studi o progetti preventivamente approvati dall'Ente di gestione.

2. La realizzazione di nuove recinzioni non sono consentite nelle zone A. Nella zona B sono ammesse esclusivamente le recinzioni di pertinenza dei fabbricati realizzati, con la tecnica del muretto a secco, purché accompagnate da apposite barriere d'occultamento realizzate con essenze vegetali. Nella zona C sono ammesse, esclusivamente, le recinzioni di pertinenza dei fabbricati, quelle per la sicurezza degli impianti tecnologici e quelle per le attività agro-silvo-pastorali realizzati con la tecnica del muretto a secco. In tutto il territorio della Riserva naturale, per la realizzazione di nuove recinzioni, è fatto divieto assoluto dell'uso di filo spinato e della rete metallica se non accompagnata da apposite barriere d'occultamento realizzate con essenze vegetali. Il ripristino di quelle esistenti deve prevedere la sostituzione di recinzioni o parti di esse in metallo.

3. Nessuna recinzione è consentita lungo i tracciati individuati come sentieri pedonali della riserva naturale, purché ciò non si renda necessario per motivi di sicurezza ed incolumità dei visitatori.

4. Salvo quanto indicato agli articoli precedenti, nelle Zone A e B è vietata la raccolta e ogni comportamento in danno della vegetazione spontanea. Previa specifica autorizzazione del Ente di gestione, è consentita la raccolta se finalizzata a scopo o scientifico o didattico.

5. Fatta eccezione per le esigenze connesse alle pratiche agricole e alle attività forestali, non è ammessa l'asportazione della cortecchia erbosa e dello strato superficiale dei terreni, fermo restando l'obbligo di mantenere il materiale eventualmente asportato all'interno del fondo d'appartenenza.

6. Nella zona A non è consentita alcuna forma d'attività pubblicitaria. Nella zona B è consentita l'apposizione della sola segnaletica ad uso escursionistico. Nella zona C, ad eccezione delle insegne riguardanti le attività economiche esercitate nell'area della Riserva naturale, non è consentita l'apposizione di qualsiasi cartello o manufatto di tipo pubblicitario. L'esercizio dell'attività pubblicitaria al di fuori di questi ultimi è subordinato ad un apposito Piano di Settore redatto dall'Autorità di gestione, sulla base dei criteri d'indirizzo impartiti dalla Regione Puglia, Ufficio Parchi e Riserve naturali.

7. Le iniziative promosse da qualunque Ente pubblico o privato, che prevedano l'utilizzo delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area protetta ed una numerosa affluenza di pubblico, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione.

8. Non possono essere eliminate le specie vegetali che crescono lungo i sentieri turistici ed escursionistici, fatti salvi gli interventi necessari per l'ordinaria manutenzione degli stessi. Nel caso si rendesse assolutamente necessario procedere al taglio o all'eliminazione d'alcune essenze vegetali per ragioni di selezione o di sicurezza, tale operazione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Ente di gestione.

9. L'uso di anticrittogamici ed erbicidi di qualsiasi classe e tossicità è vietato nella Zona A "Riserva Integrale" e nella Zona B "Riserva Generale Orientata".

Art. 18 Attività Edilizia

1. Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche dell'Area naturale protetta e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. In ogni caso, sono consentite opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Territoriale della Riserva.

2. Nelle aree caratterizzate da boschi cedui, o in fase di rimboschimento ricomprese nella Zona A e B sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo.

3. Tutti gli interventi manutentivi o di recupero devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche, all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale.

Per la corretta individuazione della tipologia d'intervento valgono le disposizioni contenute nella "Guida agli interventi" terza parte del presente Regolamento.

4. Le attività di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, possibili solo nelle Zone C, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio dell'Area Protetta, e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nella Riserva naturale.

5. Gli interventi di riqualificazione dell'area della riserva naturale dovranno riferirsi principalmente ai seguenti aspetti:

- 1) demolizione degli eventuali manufatti impropri, temporanei o deturpanti;
- 2) sistemazione delle aree esterne e degli accessi;

Art. 19 Attività agricole

1. Per attività agricole si intendono la coltivazione dei terreni, gli allevamenti zootecnici, le coltivazioni in serra o in ambiente controllato, e potranno essere esercitate su terreni classificati

catastalmente come seminativi e pascoli. Sui terreni boschivi si potrà esercitare il pascolo nel rispetto delle norme di salvaguardia dei boschi e delle foreste.

2. Le attività agricole in ogni caso non possono essere effettuate su terreni con copertura boschiva.

3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 16, nel territorio della riserva naturale, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità così come indicato nel P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia..

4. Nel territorio della Riserva naturale è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica.

Art. 20 Utilizzo dei boschi e dei pascoli

1. Le superfici boscate e i pascoli sono utilizzati secondo le disposizioni di un apposito piano predisposto dall'ente di Gestione, di concerto con l'Ufficio Foreste della Regione Puglia, e gli Enti competenti per territorio, e secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle norme in materia di vincoli forestali e idrogeologici.

2. L'Ente di gestione si riserva di chiudere definitivamente o temporaneamente strade e accessi che attraversano le aree boscate e i pascoli, là dove l'ecosistema risulterà particolarmente fragile o comunque bisognoso della massima tutela.

Art. 21 Prodotti del sottobosco

1. Fatto salvo quanto eventualmente prescritto in materia da apposite norme regionali, la raccolta dei funghi epigei, asparagi, more e di qualsiasi bacca commestibile, da effettuarsi nel territorio della Riserva naturale, è disciplinata dalle seguenti disposizioni.

2. Alle seguenti disposizioni non sono soggetti i proprietari, gli affittuari e gli usufruttuari, dei fondi agricoli e i membri dei rispettivi nuclei familiari, nonché i dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione dei suddetti fondi: purché la raccolta avvenga nell'ambito delle rispettive aziende.

3. Il quantitativo di raccolta giornaliero pro-capite, salvo diverse disposizioni della riserva naturale è il seguente:

- Funghi epigei Kg. 1
- More Kg. 1
- Asparagi Kg. 1
- Crescione Kg. 0,50

– Cicoria Selvatica Kg.1

– Tarassaco Kg.1

4. Le modalità generali di raccolta sono le seguenti:

a) E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante;

b) E' altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere funghi o parti di funghi di qualsiasi specie, anche di quelle non commestibili; parimenti è vietato estirpare, tagliare o danneggiare anche in modo parziale le essenze vegetali citate al comma precedente;

c) La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;

e) Non è ammessa la raccolta ed il danneggiamento di frutti ed essenze non commestibili se non per attività didattiche o di ricerca scientifica;

5. È inoltre consentita la raccolta di erbe commestibili e/od officinali, di altri frutti o essenze del bosco presenti nella riserva naturale.

PARTE TERZA: “GUIDA AGLI INTERVENTI”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 Aspetti generali della “Guida agli interventi”

1. Per la corretta individuazione ed esecuzione degli interventi descritti in questa parte del Regolamento definita “Guida agli interventi”, nella presente sezione si prescrivono alcune disposizioni comuni per i singoli titoli,

relative a:

a) Suolo;

b) Sottosuolo;

c) Acqua;

d) Fauna.

2. Le disposizioni contenute nella presente “Guida agli Interventi” hanno valore prescrittivo in tutto il territorio della Riserva naturale ed è indicativo nella zona d’influenza socio-economica.

TITOLO II – SUOLO

Art. 23 Permeabilità

1. Al di fuori delle aree urbane, qualsiasi intervento sul suolo dovrà essere realizzato in modo da consentire una corretta regimentazione delle acque superficiali, favorendo l'infiltrazione nel terreno e la ritenzione temporanea delle acque meteoriche. Tali interventi, devono essere progettati allo scopo di minimizzare il fenomeno dell'impermeabilizzazione mediante l'impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.
2. In assenza di un intervento teso alla realizzazione di un percorso alternativo di deflusso delle acque, è vietata l'occlusione degli alvei su tutto il reticolo idrografico minore, costituito dai fossi e dalle canalizzazioni ad uso irriguo.
3. Nella realizzazione di opere di sostegno non si deve provocare l'alterazione del regime superficiale delle acque e/o l'aumento dell'infiltrazione.

Art. 24 Discariche e punti di raccolta dei materiali di rifiuto

1. All'esterno delle aree abitate gli spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, di qualsiasi genere, devono essere opportunamente schermati da fasce filtro realizzate in materiale vegetale, con spessore minimo di un metro. Le specie vegetali da impiantare devono essere selezionate tra quelle dotate d'elevata resistenza ai contesti artificiali e resistenza all'inquinamento atmosferico, tali specie dovranno essere inoltre autoctone e non infestanti.

Art. 25 Specie vegetali arboree ed arbustive

1. Di seguito sono elencate le specie vegetali arboree ed arbustive caratteristiche del territorio della riserva naturale, adatte alla protezione ambientale ed al consolidamento del suolo.
Si tratta di specie vegetali spontanee o consolidate nella tradizione e nell'uso locale.
2. Per operazioni di ricomposizione e nuovo impianto delle formazioni boschive e per il ripristino di arbusteti e cespuglieti, di siepi, barriere e filari, si farà riferimento ai seguenti elenchi di specie vegetali che, a seguito di rilievi floristici condotti sull'area naturale protetta, risultano particolarmente adatte rispetto ai singoli interventi, anche nel rispetto di quanto indicato nel P.U.T.T./P e nel P.T.C.P., è necessario, inoltre, prevedere in fase progettuale un'attenta analisi floristico -vegetazionale, quale strumento necessario per effettuare una scelta oculata

delle specie arboree ed arbustive più adatte alla piantumazione nell'area interessata dall'intervento in riferimento al regolamento vegetazionale.

Art. 26 Materiali e finiture degli edifici

1. Di seguito sono indicati i materiali e le tecniche da utilizzare sui fabbricati e manufatti che si trovano all'interno della Riserva naturale.

2. In tutti i fabbricati e manufatti di cui al precedente comma 1, in generale si applica il principio del rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali degli edifici esistenti, delle tipologie di architettura storica senza alterare gli aspetti architettonici storicizzati, privilegiando quelli che rispettino nelle forme, nell'uso dei materiali e nelle tipologie il contesto edilizio tradizionale del luogo.

3. Al fine di definire la tipologia dell'intervento da attuare, il patrimonio edilizio cui si applicano le seguenti disposizioni è suddiviso in:

- Elementi strutturali;
- Elementi formali;
- Elementi di finitura.

4. *Elementi strutturali* - Per elementi strutturali s'intendono le parti portanti dei fabbricati suddivisi in orizzontali, verticali e scale.

a) Strutture orizzontali:

- Le volte di qualsiasi tipo non possono essere demolite. E' ammesso il consolidamento con tecnologie appropriate che non alterino il loro valore spaziale.
- Le parti degradate possono essere rinnovate con le stesse tecniche e materiali.
- In caso d'inconsistenza statica della struttura orizzontale o per imprescindibili esigenze di consolidamento, è ammessa la sostituzione delle strutture originarie con nuove strutture attraverso l'impiego d'idonee tecnologie.
- La struttura in legno delle coperture, ove risulti precaria e fatiscente, se non in vista potrà essere sostituita con struttura di altro genere, quando la struttura è a vista deve mantenere all'esterno le caratteristiche della struttura e dei materiali originari.

b) Strutture verticali:

- Le murature portanti originarie devono essere in ogni caso conservate e se necessario consolidate e/o integrate con le stesse tecniche e materiali.
- In caso di consolidamento e/o integrazione della struttura si devono adottare soluzioni che non compromettano l'integrità tecnologica e formale dei setti murari.

– Al fine di procedere alla riqualificazione del contesto architettonico dei centri e dei fabbricati sparsi nel territorio, le strutture in blocchetti di tufo o simili, quelle miste o i fabbricati con telaio in c.a. non possono essere lasciate a vista, ma devono essere intonacate secondo le indicazioni di cui al comma sulle finiture degli edifici.

c) Scale interne ed esterne:

- Nelle scale esterne ed interne si applicano le disposizioni per le strutture orizzontali e verticali, quando la posizione delle scale rappresenta un importante elemento per la lettura tipologica dell'edificio, questa deve essere conservata.

5. *Elementi formali* - Per elementi formali si intendono le parti che incidono sugli aspetti tipologici e strutturali del fabbricato quali: le aperture, i tetti, gli aggetti ecc.

a) Aperture:

– Le aperture esistenti nei prospetti degli edifici (porte e finestre) devono essere integralmente conservate.

– È ammessa la riapertura di vani esistenti, a condizione che tali interventi non alterino il carattere architettonico del prospetto.

– È ammessa la possibilità di modificare le aperture o aprirne di nuove, solo alla condizione che queste siano inserite nel partito architettonico del prospetto e nel rispetto delle eventuali regolarità di posizione, simmetria, di forma e di dimensione; le nuove aperture devono essere della stessa tipologia di quelle esistenti.

Non sono ammesse aperture e bucatore di forme diverse dal quelle rettangolari o quadrate

– In nessun caso sono ammesse vetrate, finestre a nastro o a sviluppo orizzontale; in caso d'interventi di ristrutturazione quelle esistenti dovranno essere adeguate alle norme sopra elencate.

b) Tetti

– Per la copertura dei fabbricati devono essere utilizzate le forme di tetto tradizionale tipiche dell'architettura del luogo, riconducibili alle coperture piane. Sono sempre vietate le coperture a falde.

c) Sporti (balconi, logge, volumi aggiunti e tettoie)

– sono consentite nuove logge, per il rifacimento di quelle esistenti e sono ammessi aggetti oltre il filo della facciata.

– Nel caso di balconi fortemente incongruenti rispetto ai prospetti dell'edificio o quando il balcone si caratterizza per dimensioni eccessive, per tecnologie improprie, per parapetti o

ringhiere di forma dissonanti con la tradizione, in caso di interventi di ristrutturazione del fabbricato è prescritta la loro demolizione o l'adeguamento.

- I rifacimenti e le eventuali costruzioni di balconi devono essere eseguite nel rispetto dei prospetti dell'edificio, con ringhiere e parapetti realizzati con forme e materiali della tradizione.

- Nelle operazioni d'intervento edilizio dovranno essere eliminati le superfetazioni, volumi e le aggiunte antiestetiche e incongrue con le caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'edificio.

6. *Elementi di finitura* - Per elementi di finitura s'intendono i rivestimenti, le parti decorative e gli infissi degli edifici.

a) Rivestimenti (intonaco, faccia vista, ecc.).

- Il trattamento ad intonaco civile deve essere realizzato con malta di calce aerea o debolmente bastarda, applicata secondo tradizione, con fratazzo fine o a "pezza".

La stilatura dei giunti è prescritta per gli edifici caratterizzati da elementi lapidei o laterizi, decisamente regolari, con apparato murario realizzato con cura. Il riempimento delle connessioni, effettuato con malta di calce, deve assumere regolarità geometrica. La stilatura deve essere lievemente "incassata" rispetto, al filo della muratura.

- Sono vietati gli intonaci di cemento forte e sabbia; gli intonaci plastici; i trattamenti come "graffiati", "bugnati", "cretonati", ecc., quando estranee alla tradizione locale o alla tipologia del fabbricato.

b) Tinteggiature

- Tutte le facciate e le pareti esterne comunque visibili dal suolo pubblico devono essere tinteggiate salvo che siano realizzate o rivestite con materiali che escludono tale tipo di finitura.

- Non sono ammesse tinte a base sintetica o prodotti plastici.

- In assenza di piano del colore, il colore dovrà riferirsi ad una valutazione globale dell'ambiente nel quale è inserito l'edificio e/o al recupero per quanto possibile dell'armonia e comunque dovrà essere caratterizzata da colori tenui (sulla tonalità del beige) ad esclusione del colore rosa e dei colori troppo accesi (giallo, verde, rosso).

- La colorazione della facciata, dovrà tenere in adeguato conto della presenza di cornici o parti architettoniche che dovranno essere evidenziati con il colore bianco.

- In caso d'intervento, gli intonaci e le tinteggiature contrastanti con il paesaggio e l'ambiente circostante, dovranno essere adeguati alle norme di cui ai commi precedenti.

c) Decorazioni (cornici, modanature, stipiti, ringhiere, ecc.)

- Le ringhiere devono essere realizzate con ferro pieno quadro, rettangolare o tondo, con disegno, semplice diritto. Nel caso d'intervento, quelle esistenti, incongrue rispetto al contesto

dell'edificio, devono essere sostituite come sopra. Esse potranno essere verniciate di colore bianco e marrone.

- I parapetti a struttura muraria piena, quando rientrano nella tradizione locale, devono essere conservati e non manomessi. Tutti i parapetti in pietra, manomessi o danneggiati con tagli o aggiunte d'elementi non idonei, devono essere ripristinati in muratura piena continua.

- E' vietata la distruzione di edicole, lapidi, fontane, cornici, marcapiani, elementi decorativi in genere, mensole, elementi lapidei significativi per forma, dimensione e particolari incisioni.

d) Manti di copertura (tegole, sporto di gronda, lucernai, pluviali e comignoli)

- Le coperture devono mantenere i caratteri tradizionali, devono essere ripristinati tutti quegli elementi decorativi preesistenti (beccatelli, cornici, ecc.) adottati nella pratica edilizia tradizionale.

- non sono ammessi i manti di copertura realizzati in tegole e/o coppi semplici ed alla romana, con elementi preferibilmente di recupero.

- Sono vietati manti di copertura realizzati con tegole marsigliesi, tegole o coppi in cemento e simili. Nei casi di rifacimento dei manti si procederà alla loro sostituzione. Nel caso di presenza di cornicioni, si prescrive la loro conservazione e restauro, con eventuale integrazione delle lacune presenti.

- Si prescrive l'uso di canali e discendenti in rame, a sezione semicircolare per i canali e circolare per i discendenti. E' fatto divieto di mantenere o realizzare ramificazioni di discendenti con attraversamenti obliqui di facciata.

- Le terminazioni superiori delle canne fumarie, dei condotti di ventilazione e simili, devono essere rivestite in muratura di pietrame o laterizio secondo le tipologie tradizionali.

e) Infissi esterni

- Gli infissi devono essere preferibilmente realizzati in legno o in alluminio anodizzato con finitura di colore bianco.

- I telai delle finestre ed i dispositivi di oscuramento come scuri e persiane saranno infissi direttamente al muro;

Nel caso di cornici di pietra, si provvederà con opportuni ancoraggi puntiformi eseguiti con punte a rotazione.

- Le porte di ingresso saranno di norma in legno massello. Sono consentite porte con vetrate e cancelli in ferro per le attività commerciali, o per le abitazioni, nei casi in cui la porta rappresenta l'unica fonte di luce. Nelle porte ad arco sono ammessi i sopraelevati forniti di grate.

Art. 27 Strade

1. Nei casi d'interventi di manutenzione, ristrutturazione sono di seguito indicati i materiali e le tecniche da utilizzare. Gli interventi potranno riguardare margini della sede stradale, barriere, fondo stradale, sottopassi faunistici e opere d'arte.

2. *Margini della sede stradale.* Negli interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione è vietata la realizzazione di muri controterra o sottoscarpa in cemento armato a faccia vista. Le strutture verticali contro terra dovranno essere rivestite con muratura di pietrame a faccia vista.

- I manufatti esistenti in muratura di pietra, devono essere tutelati; non è, pertanto, possibile la loro sostituzione con nuovi materiali, ma si potrà intervenire solo per il loro restauro.

- Le protezioni in rete metallica poste alla sommità dei muri controterra devono essere mascherate da apposita vegetazione.

3. *Barriere.* Le barriere verdi da porre lungo i tracciati stradali, con il duplice scopo di contenere l'inquinamento acustico e quello derivante dai gas di scarico degli autoveicoli, dovranno essere costituite da fasce sufficientemente dense di vegetazione, realizzate con essenze arbustive locali. La piantumazione dovrà essere eseguita con disposizione a quinconce, su più filari, in funzione dello spazio disponibile.

4. *Fondo stradale.* Gli interventi di sostituzione e rifacimento del manto stradale dovranno prevedere l'uso di conglomerati bituminosi autodrenanti e fonoassorbenti; ciò allo scopo di contenere l'inquinamento acustico e di consentire un migliore assorbimento al suolo delle acque meteoriche.

- All'interno dei boschi, nelle zone A, B e nelle aree di protezione C la pavimentazione stradale dovrà essere in terra battuta, anche stabilizzata con leganti, in acciottolato, cubetti o chianche in pietra locale posate su sabbia. È escluso l'uso di materiali impermeabili che non consentano la penetrazione dell'acqua in profondità.

- Per favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche le strade dovranno avere una pendenza laterale minima dell'1-2% ed essere dotate lateralmente d'apposite canalette.

5. *Sottopassi faunistici.* Al fine di garantire la mobilità della fauna selvatica, evitando al massimo l'utilizzo della sede viaria, in corrispondenza degli attraversamenti dei corridoi ecologici d'acqua (canali) e dei connettori principali e diffusi (fossi, forme e canalizzazioni agricole), dovranno essere creati degli appositi sottopassi faunistici. In molti casi i sottopassi sono già esistenti in quanto coincidono con gli scalcamenti dei corpi idrici. Si tratta quindi di valorizzarne il ruolo faunistico con modesti interventi di adeguamento.

6. *Opere d'arte.* La realizzazione di opere d'arte (ponti, cavalcavia, muri di sostegno) dovrà sempre prevedere opportune indagini geologiche preliminari, sulla base delle indicazioni della normativa vigente. La realizzazione di un'opera d'arte non deve provocare l'alterazione del regime superficiale delle acque e/o l'aumento dell'infiltrazione. Le finiture esterne devono essere conformi all'ambiente circostante, privilegiando il rivestimento con materiali del luogo o tradizionali.

Art. 28 Parcheggi ed aree di sosta

1. La pavimentazione dei parcheggi dovrà essere realizzata preferibilmente con marmette forate autodrenanti, in grado di lasciar crescere l'erba tra gl'interstizi. Le marmette potranno essere in laterizio, conglomerato cementizio o in materiale sintetico ricavato da plastiche riciclate.

2. I parcheggi dovranno essere piantumati nella misura di un filare di alberi per ogni fila di posti auto. Si dovranno utilizzare essenze arboree autoctone, tenendo conto di quanto indicato al precedente art. 26. I parcheggi dovranno essere separati dall'ambiente circostante e dai percorsi pedonali o ciclabili mediante transenne e cespugli autoctoni.

3. La scelta delle essenze arboree dovrà seguire il criterio di impiegare essenze autoctone ed escludere o limitare essenze alloctone. Gli alberi dovranno contribuire alla caratterizzazione estetica e funzionale di tale zona e dovranno svolgere le seguenti funzioni:

- a) arredo cromatico;
- b) condizionamento microambientale con filtrazione ed assorbimento di parte degli scarichi gassosi tossici dei veicoli;
- c) attenuazione delle elevate temperature estive mediante l'evapo-traspirazione che aumenta il tenore di umidità relativa dell'aria;
- d) ombreggiamento dei veicoli.

5. Sebbene tutte le piante arboree siano in grado di adempiere a tali funzioni, la scelta delle essenze dovrà tener conto del possesso dei seguenti indispensabili requisiti:

- a) chioma ampia, folta, con rami non ricadenti;
- b) resistenza agenti inquinanti;
- c) assenza di frutti voluminosi e pesanti;
- d) assenza di organi vegetali attraenti uccelli;
- e) assenza di produzione di sostanze imbrattanti (gomme, resine, ecc.);
- f) rapidità di accrescimento;
- g) rusticità che determina minori esigenze nutritive e minori problemi di ordine fitosanitario;

- h) solidità dei tessuti meccanici;
- i) possedere una limitata vigoria vegetativa e un carattere non pollonifero.

TITOLO III - SOTTOSUOLO

Art. 29 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Sono considerati sbancamenti, scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti del profilo del suolo, con esclusione di lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione delle aree verdi. In ogni caso, tali opere devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di Gestione.
2. Qualsiasi intervento di sbancamento, scavo e rinterro dovrà garantire le più idonee condizioni di stabilità del terreno, anche ricorrendo ad opere di rinaturalizzazione mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
3. A monte degli sbancamenti dovranno essere realizzati appositi drenaggi destinati all'abbattimento del carico delle acque meteoriche ed al loro convogliamento nella rete di scolo esistente.
4. Ogni qual volta gli scavi interessano un'area prossima a soggetti arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale.
Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore a:
 - _ . alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3 m;
 - _ . alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
 - _ . alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 1,5 m.
5. L'Ente di Gestione potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia

Art. 30 Reti tecnologiche interrato

1. Sono reti tecnologiche interrato le tubazioni di acquedotti, le reti di distribuzione del gas, le fognature, le linee elettriche e telefoniche interrato, comprese tutte le attrezzature connesse al loro funzionamento e manutenzione.
2. La realizzazione delle reti tecnologiche, di norma, non deve causare variazioni al reticolo superficiale di deflusso delle acque. Nel caso ciò si renda assolutamente necessario per la realizzazione dell'opera, il nuovo andamento del reticolo dovrà comunque garantire l'assenza di ristagni nelle aree d'intervento o in quelle limitrofe.

3. Sui terreni agricoli la profondità degli scavi per la posa delle reti, dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali, nè ostacolare le ordinarie operazioni colturali.

TITOLO IV – ACQUA

Art. 31 Corsi d'acqua

1. i canali, le sorgenti, le aree umide, e le falde sotterranee costituiscono la rete dei corsi d'acqua della Riserva Naturale e costituiscono un bene prioritario, molto vulnerabile, della collettività che deve essere protetto da qualsiasi danneggiamento.
2. Nel quadro della vigente normativa l'Ente di gestione dovrà elaborare un piano di gestione delle acque superficiali e sotterranee per evitarne l'inquinamento e/o l'eccessivo sfruttamento.

Art. 32 Utilizzo dei corsi d'acqua

1. Nella Riserva naturale è fatto divieto captare falde con pozzi di qualsiasi tipo o sorgenti con bottini di accumulo senza le preventive autorizzazioni degli enti preposti ai sensi della legislazione vigente.

Art. 33 Fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto sono le aree situate lungo i corridoi ecologici d'acqua ed i connettori principali (entrambi costituiti dall'alveo naturale del corso d'acqua e dalle due fasce laterali di vegetazione ripariale, che non potranno essere inferiori a ml. 5 ciascuna), aventi per ciascun lato una profondità di ml 30. Per i Connettori Diffusi, la fascia di rispetto è stabilita in ml. 10. Questa fascia di terreno risente della contiguità con il corpo idrico defluente e garantisce la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale.

Talvolta può essere occupata dalle acque di piena.

2. All'interno della fascia di rispetto sono vietate le seguenti attività:

- 1) Qualsiasi tipo di edificazione, ad esclusione degli interventi di sistemazione a verde che preveda la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili privi di alcun tipo di attrezzature;
- 2) La realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico, ad esclusione delle opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico, energetico e per il trattamento delle acque reflue;

3) I movimenti di terra che alterino il profilo naturale del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale.

Art. 34 Argini e sponde

1. L'eventuale manutenzione e ricostituzione degli argini dei canali di bonifica devono comportare in ogni caso la fruibilità delle sponde. L'eventuale rivestimento degli argini sul lato interno dell'alveo deve essere tale da garantire la ricrescita della vegetazione ripariale spontanea.
2. Negli interventi di consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua si dovranno utilizzare esclusivamente i metodi e le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Non sono consentiti inserimenti, di manufatti in cemento armato e muratura. L'uso di opere in muratura o in calcestruzzo rivestito in pietra a faccia vista è ammesso esclusivamente nei casi di attraversamento di nuclei abitati, o nelle immediate vicinanze di abitazioni o fabbricati, al fine di non recare pregiudizio alla loro stabilità.
3. Gli imbocchi degli eventuali tratti intubati dovranno essere dotati di elementi filtranti, allo scopo di evitare l'intasamento del canale ad opera del materiale detritico.

Art. 35 Regimazione dei corsi d'acqua

1. Gli interventi previsti sugli alveo del corso d'acqua, finalizzato al riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed alla funzionalità della rete di deflusso di superficie, devono adottare le tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.
2. In presenza di forte danneggiamento o distruzione spondale, con modifica del corso d'acqua e deviazione del flusso della corrente, le necessarie misure di regimazione da adottare dovranno prevedere l'utilizzo di:
 - a) Pannelli respingenti, da porre perpendicolarmente o diagonalmente alla sponda da proteggere;
3. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idraulico - limitatamente alla pulizia del letto del corso d'acqua, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento. I lavori di ripulitura e manutenzione non devono alterare in alcun modo l'ambiente fluviale.

TITOLO V – FAUNA

Art. 36 Protezione della fauna

1. La fauna è una componente essenziale della Riserva naturale e costituisce l'indicatore biologico naturale più qualificato ed attendibile per valutare la qualità della vita nel territorio; e deve essere considerata una risorsa ambientale da sottoporre a tutela e salvaguardia.
2. L'Ente di gestione individua le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, di concerto con l'Amministrazione provinciale, potrà individuare specifiche modalità per la sua tutela, utilizzazione e miglioramento genetico. In ogni caso gli obiettivi fondamentali da perseguire dovranno essere:
 - a) la prevenzione del degrado quantitativo e qualitativo delle diverse specie di animali terrestri ed acquatiche;
 - b) la valorizzazione dell'ambiente naturale mediante la conservazione delle specie faunistiche autoctone o tradizionalmente presenti;
 - c) il recupero degli equilibri nelle catene alimentari ed il loro mantenimento.

Art. 37 Gestione del patrimonio faunistico

1. La gestione del patrimonio faunistico avviene nell'ambito di un sistema partecipativo, che comprende tutte le istituzioni territorialmente competenti e le associazioni venatorie e ambientaliste.
2. A tal fine l'Ente di gestione, in collaborazione con la Provincia ed il Corpo Forestale dello Stato, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, predispone un regolamento specifico per la gestione del patrimonio faunistico. In caso di documentata concentrazione di una o più specie, di segnalazioni documentabili di danni all'agricoltura o al patrimonio vegetale, ovvero di accertata malattia, l'ente di gestione provvede con il concorso del personale degli Enti Locali o, se ritenuto necessario, delle associazioni venatorie, alla cattura o alla eliminazione, preferibilmente selettiva, dei nocivi.
3. La selvaggina catturata, se ritenuta idonea, dovrà essere destinata:
 - a) Al ripopolamento di altre zone;
 - b) Alla vendita con impiego del ricavato a favore della gestione della fauna;
 - c) Ad opera di beneficenza.

Art. 38 Fauna selvatica

1. Salvo quanto previsto per l'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria nelle forme, modi e luoghi consentiti dagli specifici regolamenti, è vietata la cattura di esemplari di qualunque specie animale, ed in ogni caso la distruzione di nidi e uova;
2. E' vietata qualsiasi forma di disturbo di qualunque specie animale e di danneggiamento dei rispettivi habitat;
3. E' fatto divieto assoluto di impossessarsi d'animali ritenuti morti;
4. E' vietata a chiunque la somministrazione di cibo o di qualsiasi tipo di mangime alla fauna selvatica, ad eccezione del personale autorizzato a tale scopo dall'ente di gestione;
5. Nessun animale selvatico anche se appartenente alle specie presenti nell'area naturale protetta può essere introdotto liberamente, senza la preventiva autorizzazione dell'ente di gestione;
6. l'ente di gestione può procedere alla cattura d'animali abusivamente introdotti e al loro trasferimento nelle strutture pubbliche d'accoglimento, addebitando le relative spese ai proprietari qualora identificati.

TITOLO VI – OPERE E INFRASTRUTTURE

Art.39 Fabbricati e manufatti di interesse storico-culturale

1. Sono fabbricati e manufatti di interesse storico culturale della Riserva Naturale gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale di cui alla legge 1089 del '39 e le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio della riserva, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale di cui alla legge 24 novembre 2003 n. 378 così come definite dall'art. 1 del Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 ottobre 2005.
2. Tutti gli edifici, di cui al precedente comma 1, isolati o facenti parte di piccoli complessi edilizi, posti fuori dai centri storici o dagli altri aggregati urbani, dovranno essere individuati, censiti e catalogati dal comune nei rispettivi strumenti urbanistici secondo le seguenti tipologie:
 - a) Sistema delle masserie, torri e fortificazioni;
 - b) Sistema dei casali e manufatti rurali;
 - c) Sistema dei fabbricati produttivi, manufatti idraulici, molini e frantoi;
 - d) Sistema delle cappelle e chiese rupestri;
 - e) Siti e manufatti di interesse archeologico o paleontologico;

3. Fino al loro definitivo censimento si fa riferimento alla mappa del Catasto gregoriano ed a quella catastale d'impianto del N.C.T.
4. Nei manufatti appartenenti alle tipologie sopra indicate, secondo quanto disposto, sono ammessi esclusivamente interventi tesi al restauro, consolidamento e risanamento conservativo. Le modalità d'utilizzo del manufatto non dovranno alterarne la tipologia originale.
5. Riguardo ai manufatti appartenenti al sistema delle masserie e delle casine rurali, è consentito l'uso a titolo di agri-turismo per incentivare la fruizione ecosostenibile della Riserva.
6. In tutti gli interventi sui manufatti di cui al presente articolo, è fatto obbligo il rispetto della tipologia originale e l'uso dei materiali, tecniche e finiture appartenenti alla tradizione locale. In caso d'interventi su manufatti e fabbricati già sottoposti a pesanti ristrutturazioni, è fatto obbligo il ripristino degli elementi architettonici tradizionali (partiti, materiali, finiture, ecc.).

Art. 40 Misure di salvaguardia

1. Per gli strumenti urbanistici e per tutti i piani attuativi adottati dal Consiglio Comunale del comune di Porto Cesareo, prima della adozione ed approvazione del Piano Territoriale della Riserva, continuano a valere le disposizioni contenute nello stesso strumento urbanistico.
2. Per gli strumenti urbanistici e per tutti i piani attuativi non adottati, ancorché presentati prima della adozione delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1902/1952 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e successive modifiche e/o integrazioni).
3. Le norme di salvaguardia di cui al presente articolo non si applicano alle varianti e/o deroghe urbanistiche per attività turistico-ricettive le cui istanze in variante al Piano regolatore generale (PRG) siano state presentate in data anteriore al 18 ottobre 2005. E' fatto salvo il rilascio dei pareri ambientali, laddove richiesti, così come previsto dall'art. 5 comma 7 della L.R. 5/06.

Art. 41 Titoli edilizi precedenti all'adozione del Piano Territoriale della Riserva - Costruzioni iniziate

1. I permessi a costruire rilasciate dall'Amministrazione comunale prima dell'adozione del Piano della Riserva e delle presenti norme, conservano la loro validità anche se in contrasto con il Piano stesso e le presenti norme, sempreché i lavori autorizzati siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio; decorso tale termine e riscontrato il contrasto eventuale con le norme adottate si verifica la decadenza d'ufficio.

2. Nei casi in cui i titoli edilizi già rilasciati pregiudichino in modo significativo gli assetti del Piano Territoriale della Riserva adottato, l'Autorità di Gestione, sentita la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, potrà provvedere alla sospensione della concessione fino alla approvazione del piano. Dopo tale data egli potrà confermare o revocare lo stesso titolo.
3. Restano efficaci a tutti gli effetti i vincoli di non edificazione e di destinazione d'uso già trascritti, relativamente ad autorizzazioni o permessi di costruire rilasciati a precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.
4. Le domande di permesso a costruire presentate anteriormente alla data di prima adozione della presente normativa dovranno essere esaminate in base alle norme vigenti alla data della presentazione della istanza medesima. Per tutte le domande presentate nel periodo compreso tra la prima adozione e l'approvazione definitiva del presente Piano, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla Legge 1902/1952.

Art. 42 Misure per lo smaltimento dei rifiuti

1. Il modello ecologico per eccellenza è rappresentato dalla Raccolta Differenziata definita come "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia". In tutte le abitazioni dovrà essere fatta la raccolta differenziata. I proprietari potranno richiedere il kit per il compostaggio. Si tratta di una tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica per effetto della flora microbica naturalmente presente nell'ambiente. Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti dei rifiuti pericolosi i quali:

1. Dovranno essere separati dagli altri tipi di rifiuti;
2. Essere conferiti negli appositi contenitori;

I rifiuti pericolosi non vanno assolutamente abbandonati perché contengono acidi, piombo o altri metalli che sono molto dannosi all'ambiente e alla salute dell'uomo.

Art. 43 Misure per la gestione dei reflui

1. Nelle aree sprovviste di un sistema di pubblica fognatura, la gestione dei reflui dovrà avvenire mediante l'utilizzo di fosse Imhoff per il trattamento delle acque reflue domestiche o ad esse assimilabili, sono escluse le immissioni di acque meteoriche. Secondo la vigente normativa la IMHOFF va impiegata per tutti gli insediamenti abitativi di consistenza minore o uguale a 50

vani o 5000 mc (comunque per un massimo di 50 Abitanti, rif. Reg. Puglia e Basilicata) non collegati alla rete fognaria pubblica.

2.L'ubicazione della fossa Imhoff deve essere esterna ai fabbricati e consentire accesso dall'alto per le ispezioni o estrazione del materiale sedimentato. Essa deve distare almeno 1 m dai muri di fondazione e non meno di 30-50 m, secondo le modalità di smaltimento, da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua potabile. La disposizione planimetrica deve assicurare l'accessibilità ai mezzi.

Art. 44 Misure per la bonifica

1.Le azioni di bonifica nella Riserva naturale riguardano interventi relativi al possibile ritrovamento di rifiuti in vere e proprie discariche incontrollate. E' necessario un progetto di bonifica presentato dal responsabile del sito.

Il progetto di bonifica dovrà essere articolato in 3 fasi distinte:

- piano della caratterizzazione;
- progettazione preliminare;
- progetto definitivo.

Il piano di caratterizzazione deve prevedere indagini, campagne di monitoraggio delle acque sotterranee e test di qualità ambientale in genere;

Il progetto preliminare deve prevedere la presentazione e la valutazione dei risultati della caratterizzazione, indicando altresì la specifica situazione ambientale e territoriale e definendo in fase preliminare gli interventi e i lavori da realizzare.

Il progetto definitivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo. In tale fase il livello di definizione è tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Gli interventi di bonifica si possono suddividere in base alla necessità o meno di asportare il terreno contaminato:

1. In situ: il suolo contaminato non viene movimentato ed il trattamento viene effettuato sul posto;
2. On site: il suolo contaminato viene rimosso e movimentato e il trattamento viene effettuato sul posto;
3. Off site: il suolo contaminato viene rimosso e movimentato e il trattamento viene effettuato lontano dal sito stesso in impianti appositi.

I trattamenti in situ e on site sono da preferire a quelli off site in quanto si ha un risparmio sul costo del trasporto e si riducono i rischi derivanti dal trasporto.